SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 137**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 giugno 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

89A2560

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936, con il quale è stato modificato l'Ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 660, con il quale è stato modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 936/84 sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987, n. 583, con il quale è stato ulteriormente modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 936/84 sopracitato;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 78 relativo al corso di laurea in scienze forestali è soppresso e sostituito, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Art. 78.

A) *Durata ed articolazione del corso.*

La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze forestali è di cinque anni.

Il corso degli studi è articolato nei seguenti due indirizzi:

tecnico colturale;

gestione dell'ambiente e conservazione del suolo.

Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo non oltre il termine del secondo anno.

I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

Numero d'ordine	Discipline	Annualità
1	Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nelle regioni di montagna)	1,0
2	Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (semestrale)	1,5
3	Assestamento forestale	2,5
4	* Botanica generale	3,5
5	* Botanica sistematica (semestrale)	4,0
6	Botanica forestale	5,0
7	* Chimica	6,0
8	Chimica forestale	7,0
9	Dendrometria	8,0
10	Economia e politica forestale	9,0
11	Estimo forestale (semestrale)	9,5
12	* Fisica	10,5
13	Istituzioni di economia politica e statistica forestale	11,5
14	Istituzioni di entomologia forestale (semestrale)	12,0
15	Legislazione forestale (semestrale)	12,5
16	Litologia e geomorfologia	13,5
17	* Matematica	14,5
18	Metodologia statistica (semestrale)	15,0
19	Patologia vegetale forestale	16,0
20	Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)	17,0
21	Selvicoltura II (selvicoltura speciale)	18,0
22	Sistemazioni idraulico-forestali	19,0
23	* Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali	20,0
24	Topografia	21,0
25	Zoologia generale forestale	22,0

Le discipline comuni a tutti gli indirizzi possono essere sostituite dalle singole facoltà, in determinati indirizzi e orientamenti, da corsi a svolgimento più ampio, purché attivati o afferenti alla stessa area disciplinare e con il medesimo peso didattico complessivo.

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI DEGLI INDIRIZZI

Indirizzo: tecnico-colturale

Numero d'ordine	Discipline	Annualità
1	Economia di mercato dei prodotti forestali (semestrale)	0,5
2	Industrie chimico-forestali (semestrale)	1,0
3	Meccanizzazione forestale	2,0
4	Miglioramento genetico degli alberi forestali (semestrale)	2,5
5	Selvicoltura industriale e alberature (semestrale)	3,0
6	Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura	4,0

Indirizzo: gestione dell'ambiente e conservazione del suolo

Numero d'ordine	Discipline	Annualità
1	Complementi di ecologia forestale (semestrale).	0,5
2	Costruzioni forestali (semestrale) .	1,0
3	Idrologia forestale.	2,0
4	Pedologia forestale (semestrale)	2,5
5	Protezione dagli incendi boschivi (semestrale)	3,0
6	Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio	4,0

Ogni indirizzo è articolato in orientamenti autonomamente stabiliti dalle singole sedi nel manifesto annuale e in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive trentuno annualità, scelto dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà.

Le materie contrassegnate con l'asterisco sono in comune con il corso di laurea in scienze agrarie, qualora in tale corso siano attivate. Altre eventuali discipline potranno essere mutuate su delibera della facoltà.

Tutti gli insegnamenti impartiti constano di lezioni teoriche e di esercizi pratici; la facoltà stabilisce le esercitazioni che costituiscono parte integrante dell'insegnamento delle discipline forestali, da svolgere presso istituti di ricerca, opifici, in campo, foreste, bacini idrografici.

B) *Esami.*

Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove pratiche. Il voto è però complessivo.

Lo studente è tenuto a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle previste dalla facoltà ed indicate nel manifesto annuale degli studi, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

C) *Esame di laurea.*

Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione ed aver effettuato un tirocinio pratico-applicativo da tre a sei mesi presso aziende della facoltà o di altri enti convenzionati oppure presso istituti di ricerca riconosciuti dalla facoltà.

L'esame di laurea consiste in una discussione orale inerente una dissertazione, su tema scelto dal candidato su di un argomento avente stretta attinenza con le discipline impartite nella facoltà.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze forestali con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

ELENCO IN ORDINE ALFABETICO
DELLE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI

A

Acarologia forestale
Agronomia montana
Allelopatie forestali
Allevamento degli animali di interesse faunistico venatorio
Allevamenti minori in zone montane
Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna)
Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna)
Alterazioni del legname e suoi derivati
Alterazioni e protezione del legno
Alterazioni microbiche del legno
Anatomia e riconoscimento del legno
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Apicoltura
Arboricoltura da legno
Archeologia forestale
Assestamento dei parchi e delle riserve naturali
Assestamento faunistico
Assestamento forestale
Assestamento forestale e dendrometria tropicale e subtropicale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Auxologia
Avifauna forestale e montana

B

Batteriologia fitopatologica forestale
Biochimica del legno
Biochimica forestale
Biochimica vegetale forestale
Biofertilizzazione
Biologia e produzione dei semi forestali
Biologia del legno
Biometria
Botanica forestale
Botanica forestale e diagnosi vegetazionale
Botanica generale
Botanica sistematica

C

Cartografia e fotointerpretazione forestale
Catasto terreni e fabbricati
Chimica
Chimica dei composti umici
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle fermentazioni
Chimica del suolo
Chimica e tecnologia dei prodotti forestali
Chimica forestale
Chimica generale e inorganica
Chimica organica
Citogenetica forestale
Citologia ed embriologia vegetale forestale
Climatologia forestale
Coltivazioni arbustive delle regioni tropicali e subtropicali
Coltivazione delle specie officinali
Coltivazioni legnose ornamentali
Commercio internazionale dei prodotti forestali
Complementi di assestamento forestale
Complementi di ecologia forestale
Complementi di sistemazioni idraulico-forestali
Complementi di utilizzazioni forestali
Conservazione del germoplasma forestale
Conservazione della natura e delle sue risorse
Conservazione del legname
Conservazione del suolo e difesa dell'ambiente
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese forestali
Cooperazione ed associazione nei territori montani
Costruzioni forestali
Costruzioni in legno
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche per gli allevamenti di montagna

D

Danni alle foreste da avversità atmosferiche
Dendrocronologia
Dendrologia
Dendrometria
Dendrometria e auxologia
Dendrometria e inventari forestali
Diagnosi vegetazionale
Difesa dagli inquinamenti
Difesa e conservazione del suolo
Diritto amministrativo regionale
Diritto forestale
Disegno tecnico
Diserbanti

E

Ecofisiologia vegetale forestale
Ecologia forestale
Ecologia zootecnica
Econometria forestale
Economia degli investimenti nei territori montani
Economia delle industrie forestali
Economia di mercato dei prodotti forestali
Economia e politica forestale
Economia montana
Elementi di telerilevamento
Elementi di idraulica e idrologia
Elementi di idrogeologia
Elementi di impiantistica delle industrie del legno
Elementi di informatica
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Entomofaunistica forestale e montana
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Epidemiologia delle malattie delle piante forestali
Ergotecnica infortunistica e organizzazione del lavoro forestale
Essiccazione del legno
Estimo forestale
Estimo forestale e contabilità

F

Faunistica e venatoria
Fisica
Fisioclimatologia forestale
Fisiologia degli alberi forestali
Fisiopatologia vegetale forestale
Fitogeografia
Fitoiatria forestale
Fitopatie non parassitarie
Fitormoni
Fitosociologia
Fitotossicità degli inquinanti
Foraggicoltura

G

Genesi, classificazione e cartografia dei suoli forestali
Genetica della produzione sementiera forestale
Genetica forestale
Geobotanica forestale
Geografia economica forestale
Geologia applicata
Geopedologia
Gestione delle risorse faunistiche
Giardini e parchi urbani

I

Idraulica dei corsi d'acqua
Idrobiologia e acquacoltura montana
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche
Idrologia forestale
Idronomia montana
Indagine stazionale
Industrie chimico-forestali
Industrie del legno e derivati
Industrie di seconda trasformazione del legno
Infestanti del legname
Informatica applicata alle attività forestali
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Inventari forestali
Inventari forestali e cartografia
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di economia politica e statistica forestale
Istituzioni di entomologia forestale
Istituzioni di microbiologia forestale
Istituzioni di patologia forestale
Istituzioni di selvicoltura

L

Legislazione dei lavori pubblici
Legislazione dell'ambiente e delle aree protette
Legislazione forestale
Legislazione forestale e dei lavori pubblici
Legnami per usi navali
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua portoghese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca
Litologia e geomorfologia
Lotta biologica ed integrata in foresta

M

Macchine per la lavorazione del legno
Matematica
Materiali e tecniche delle costruzioni forestali
Meccanica del terreno applicata ai sistemi forestali
Meccanizzazione forestale
Meteorologia e climatologia
Metodologia statistica
Micologia
Micologia fitopatologica
Micologia forestale
Microbiologia forestale
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Mineralogia e geologia
Modellistica dei sistemi forestali
Mutagenesi e differenziamento degli alberi forestali

N

Nematologia forestale
Nutrizione minerale delle piante forestali

O

Organizzazione e contabilità dell'azienda forestale
Organizzazione e gestione dell'azienda forestale

P

Paleobotanica forestale
Parassitologia animale degli alberi forestali
Patologia dei semi forestali
Patologia del legno e derivati
Patologia delle piante forestali tropicali e sub-tropicali
Patologia vegetale forestale
Pedologia forestale
Pianificazione della difesa dagli incendi forestali
Pianificazione delle sistemazioni idraulico-forestali
Pianificazione ecologica del territorio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Pianificazione e gestione economica del territorio
Politica forestale
Politica forestale internazionale comparata
Principi di modellistica matematica applicata alle scienze forestali
Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestali
Protezione dagli incendi boschivi
Protezione dalle valanghe
Protezione della natura e riassetto del paesaggio
Protezione del legno dal fuoco

Q

Qualificazione e collaudo dei legnami

R

Restauro del legno
Ricerche di mercato dei prodotti legnosi
Rilevamento e cartografia del suolo

S

Selvicoltura
Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)
Selvicoltura II (selvicoltura speciale)
Selvicoltura industriale ed alberature
Selvicoltura dei parchi e delle riserve naturali
Selvicoltura tropicale e sub-tropicale
Selvicoltura urbana
Silvonica
Sistemazioni idrauliche collinari e montane
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Sistemi informativi per la gestione delle risorse forestali
Sociologia rurale

Statistica forestale
Storia comparata delle utilizzazioni forestali
Storia della selvicoltura
Storia dell'assestamento forestale
Storia forestale

T

Tecnica dei frangiventi
Tecnica della bonifica
Tecnica di indagine ecologica
Tecnica vivaistica forestale
Tecniche di inerbimento nei territori montani
Tecniche di rimboschimento nelle zone aride
Tecniche di rimboschimento
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tecnologia di legnami tropicali
Tecnologia del legno
Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali tropicali e sub-tropicali
Telerilevamento forestale
Tipologia forestale
Topografia
Topografia e fotogrammetria
Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio

U

Utilizzazione chimica della biomassa forestale
Utilizzazioni forestali
Utilizzazioni forestali tropicali

V

Viabilità e trasporti forestali
Virologia vegetale forestale
Vivaistica forestale e rimboschimento

Z

Zooecologia e zoogeografia forestale e montana
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria ed acquicoltura
Zoologia generale forestale
Zoologia venatoria
Zootecnica montana

Art. 79.

ELENCO DELLE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI SUDDIVISE PER AREE DISCIPLINARI

Area n. 1 - *Alpicoltura e agronomia montana:*

Agronomia montana
Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nelle regioni di montagna)
Coltivazione delle specie officinali
Diserbanti
Foraggicoltura
Tecniche di inerbimento nei territori montani

Area n. 2 - *Assestamento forestale:*

Assestamento dei parchi e delle riserve naturali
Assestamento forestale
Assestamento forestale e dendrometria tropicale e sub-tropicale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Auxologia
Complementi di assestamento forestale
Dendrometria
Dendrometria e auxologia
Dendrometria e inventari forestali
Inventari forestali
Inventari forestali e cartografia
Pianificazione della difesa dagli incendi forestali
Pianificazione ecologica del territorio
Storia dell'assestamento forestale

Area n. 3 - *Botanica:*

Biologia del legno
Botanica forestale
Botanica forestale e diagnosi vegetazionale
Botanica generale
Botanica sistematica
Citologia ed embriologia vegetale forestale
Dendrocronologia
Fitogeografia
Fitormoni
Fitosociologia
Geobotanica forestale
Istituzioni di microbiologia forestale
Microbiologia forestale
Paleobotanica forestale
Tipologia forestale

Area n. 4 - *Chimica:*

Biochimica del legno
Biochimica forestale
Biochimica vegetale forestale
Biofertilizzazione
Chimica
Chimica dei composti umici
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle fermentazioni
Chimica del suolo
Chimica e tecnologia dei prodotti forestali
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Difesa dagli inquinamenti
Industrie chimico-forestali
Nutrizione minerale delle piante forestali
Utilizzazione chimica della biomassa forestale

Area n. 5 - *Costruzioni forestali e topografia:*

Cartografia e fotointerpretazione forestale
Costruzioni forestali
Costruzioni in legno
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche per gli allevamenti di montagna
Disegno tecnico
Elementi di telerilevamento
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Materiali e tecniche delle costruzioni forestali
Topografia
Topografia e fotogrammetria
Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio

Area n. 6 - *Economia giuridica:*

Catasto terreni e fabbricati
Commercio internazionale dei prodotti forestali
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese forestali
Cooperazione ed associazione nei territori montani
Diritto amministrativo regionale
Diritto forestale
Econometria forestale
Economia degli investimenti nei territori montani
Economia delle industrie forestali
Economia di mercato dei prodotti forestali
Economia e politica forestale
Economia montana
Estimo forestale
Estimo forestale e contabilità
Geografia economica forestale
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di economia politica e statistica forestale
Legislazione dei lavori pubblici
Legislazione dell'ambiente e delle aree protette
Legislazione forestale
Legislazione forestale e dei lavori pubblici
Modellistica dei sistemi forestali
Organizzazione e contabilità dell'azienda forestale
Organizzazione e gestione dell'azienda forestale
Pianificazione e gestione economica del territorio
Politica forestale
Politica forestale internazionale comparata
Principi di modellistica matematica applicata alle scienze forestali
Ricerche di mercato dei prodotti legnosi
Sistemi informativi per la gestione delle risorse forestali
Sociologia rurale
Statistica forestale

Area n. 7 - *Entomologia e zoologia:*

Acarologia forestale
Assestamento faunistico
Avifauna forestale e montana
Entomofaunistica forestale e montana
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Faunistica e venatoria
Infestanti del legname
Istituzioni di entomologia forestale
Lotta biologica ed integrata in foresta
Nematologia forestale
Parassitologia animale degli alberi forestali
Zooecologia e zoogeografia forestale e montana
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria ed acquicoltura
Zoologia generale forestale
Zoologia venatoria

Area n. 8 - *Fisica e matematica:*

Biometria
Elementi di informatica
Fisica
Informatica applicata alle attività forestali
Matematica
Metodologia statistica

Area n. 9 - *Genetica:*

Citogenetica forestale
Conservazione del germoplasma forestale
Genetica della produzione sementiera forestale
Genetica forestale
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Mutagenesi e differenziamento degli alberi forestali

Area n. 10 - *Patologia vegetale:*

Allelopatie forestali
Alterazione del legname e suoi derivati
Alterazioni microbiche del legno
Batteriologia fitopatologica forestale
Danni alle foreste da avversità atmosferiche
Epidemiologia delle malattie delle piante forestali
Fisiopatologia vegetale forestale
Fitoiatria forestale
Fitopatie non parassitarie
Fitotossicità degli inquinamenti
Istituzioni di patologia forestale
Micologia
Micologia fitopatologica
Micologia forestale
Patologia dei semi forestali
Patologia del legno e derivati
Patologia delle piante forestali tropicali e sub-tropicali
Patologia vegetale forestale
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Virologia vegetale forestale

Area n. 11 - *Pedologia e geologia:*

Difesa e conservazione del suolo
Elementi di idrogeologia
Genesi, classificazione e cartografia dei suoli forestali
Geologia applicata
Geopedologia
Litologia e geomorfologia
Meccanica del terreno applicata ai sistemi forestali
Mineralogia e geologia
Pedologia forestale
Rilevamento e cartografia del suolo

Area n. 12 - *Selvicoltura:*

Arboricoltura da legno
Archeologia forestale
Biologia e produzione dei semi forestali
Climatologia forestale
Coltivazioni arbustive delle regioni tropicali e sub-tropicali
Coltivazioni legnose ornamentali
Complementi di ecologia forestale
Conservazione della natura e delle sue risorse
Dendrologia
Diagnosi vegetazionale
Ecofisiologia vegetale forestale
Ecologia forestale
Fisioclimatologia forestale
Fisiologia degli alberi forestali
Giardini e parchi urbani
Indagine stazionale
Istituzioni di selvicoltura
Meteorologia e climatologia
Protezione dagli incendi boschivi
Protezione della natura e riassetto del paesaggio
Selvicoltura
Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)
Selvicoltura II (selvicoltura speciale)
Selvicoltura industriale ed alberature
Selvicoltura dei parchi e delle riserve naturali
Selvicoltura tropicale e sub-tropicale
Selvicoltura urbana
Silvonica
Storia della selvicoltura
Storia forestale
Tecnica dei frangiventi
Tecnica di indagine ecologica
Tecnica vivaistica forestale
Tecnica di rimboschimento
Tecniche di rimboschimento nelle zone aride
Telerilevamento forestale
Vivaistica forestale e rimboschimento

Area n. 13 - *Sistemazioni idraulico-forestali:*

Complementi di sistemazioni idraulico-forestali
Conservazione del suolo e difesa dell'ambiente
Elementi di idraulica e idrologia
Idraulica dei corsi d'acqua
Idrologia forestale
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche
Idronomia montana
Pianificazioni delle sistemazioni idraulico-forestali
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestali
Protezione dalle valanghe
Sistemazioni idrauliche collinari e montane
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Tecnica della bonifica
Sistemazioni idrauliche montane

Area n. 14 - *Tecnologia e utilizzazioni forestali:*

Alterazioni e protezione del legno
Anatomia e riconoscimento del legno
Complementi di utilizzazioni forestali
Conservazione del legname
Elementi di impiantistica delle industrie del legno
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro forestale
Essiccazione del legno
Industrie del legno e derivati
Industrie di seconda trasformazione del legno
Legnami per usi navali
Macchine per la lavorazione del legno
Meccanizzazione forestale
Protezione del legno dal fuoco
Qualificazione e collaudo dei legnami
Restauro del legno
Storia comparata delle utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali tropicali e sub-tropicali
Tecnologia dei legnami tropicali
Utilizzazioni forestali
Utilizzazioni forestali tropicali
Viabilità e trasporti forestali

Area n. 15 - *Zootecnica:*

Allevamento degli animali di interesse faunistico venatorio
Allevamenti minori in zone montane
Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna)
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Apicoltura
Ecologia zootecnica
Gestione delle risorse faunistiche
Idrobiologia e acquacoltura montana
Zootecnica montana

Area n. 16 - *Lingue:*

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua portoghese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

Ogni insegnamento, a giudizio della facoltà, nel manifesto annuale potrà avere durata semestrale o annuale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 308

89A2524

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1989, n. 226.

Esecuzione degli emendamenti alla convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) e degli emendamenti al relativo accordo operativo del 1976, adottati a Londra dal 14 al 16 ottobre 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1988;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti alla convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni marittime via satellite (INMARSAT) e agli emendamenti al relativo accordo operativo del 1976, adottati dall'Assemblea dell'Organizzazione nella sua quarta sessione tenutasi a Londra dal 14 al 16 ottobre 1985, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente all'articolo 34, comma 2, della convenzione e all'articolo XVIII, comma 2, dell'accordo medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

SANTUZ, *Ministro dei trasporti*

MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

FRACANZANI, *Ministro delle partecipazioni statali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 26

AMENDEMENTS DE LA CONVENTION PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS MARITIMES PAR SATELLITES (INMARSAT).

Preambule

A la fin du Préambule, le nouveau paragraphe ci-après est ajouté:

Déclarant qu'un système maritime à satellites doit être également ouvert aux communications aéronautiques pour le bien des aéronefs de tous les pays,

Article 1 - *Définitions*

A la fin de l'article 1, la nouvelle définition ci-après est ajoutée:

h) le terme «aéronef» désigne tout appareil pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.

Article 3 - *Objectif*

Les paragraphes 1) et 2) de l'article 3 sont remplacés par le texte suivant:

1) L'objectif de l'Organisation est de mettre en place le secteur spatial nécessaire pour améliorer les communications maritimes et, dans le mesure du possible, les communications aéronautiques, contribuant ainsi à améliorer les communications de détresse et, les communications pour la sauvegarde de la vie humaine, les communications pour les services de la circulation aérienne, ainsi que l'efficacité et la gestion des navires et des aéronefs, les services maritimes et aéronautiques de correspondance publique et les possibilités de radiorepérage.

2) L'Organisation vise à desservir toutes les zones dans lesquelles le besoin de communications maritimes ed aéronautiques se fait sentir.

Article 7 - *Accès au secteur spatial*

Les paragraphes 1) et 2) de l'article 7 sont remplacés par le texte suivant:

1) Le secteur spatial d'INMARSAT est ouvert aux navires et aux aéronefs de toutes les nations suivant des conditions à fixer par le Conseil. En fixant ces conditions, le Conseil ne doit pas discriminer entre navires ou entre aéronefs pour des raisons de nationalité.

2) Le Conseil peut, dans chaque cas particulier, autoriser l'accès au secteur spatial d'INMARSAT de stations terriennes situées sur des structures exploitées en milieu marin, autres que les navires, à condition et tant que l'exploitation de ces stations terriennes n'entrave pas de facon sensible la fourniture de services aux navires ou aux aeronefs.

Article 8 - *Autres secteurs spatiaux*

Le paragraphe 1 de l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

1) Les Parties notifient à l'Organisation, le cas échéant, qu'elles se proposent ou que toute personne relevant de leur juridiction se propose de prendre des dispositions pour utiliser ou mettre en service, individuellement ou conjointement, des installations d'un secteur spatial distinct pour répondre à certains des objectifs maritimes du secteur spatial d'INMARSAT, ou à tous ses objectifs maritimes, a fin d'en garantir la compatibilité sur le plan technique avec le système INMARSAT et d'éviter que celui-ci ne subisse de préjudices économiques importants.

Article 12 - *Assemblée - Fonctions*

Le sous-paragraphe 1) *c)* de l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

c) elle autorise, sur recommandation du Conseil, la mise en place d'installations additionnelles du secteur spatial ayant pour objectif particulier ou primordial d'assurer des services de radiorepérage, de détresse ou de sécurité. Toutefois, les installations du secteur spatial mises en place pour assurer des services maritimes et aéronautiques de correspondance publique peuvent être utilisées sans cette autorisation pour les télécommunications à des fins de détresse, de sécurité et de radiorepérage;

Article 15 - *Conseil - Fonctions*

Les paragraphes *a)*, *c)* et *h)* de l'article 15 sont remplacés par le texte suivant:

a) il détermine les besoins en matière de télécommunications maritimes et aéronautiques par satellites et il adopte les politiques, les plans, les programmes, les procédures et les mesures concernant la conception, la mise au point, la construction, la mise en place, l'acquisition par voie d'achat ou de bail, l'eploitation, l'entretien et l'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT, y compris la passation de marchés en vue d'assurer tous services nécessaires de lancement afin de répondre à ces besoins;

c) il adopte les critères et procédures d'approbation des stations terriennes à terre, de navire, d'aéronef et de structure en milieu marin devant avoir accès au secteur spatial d'INMARSAT ainsi que de vérification et de surveillance du fonctionnement des stations terriennes qui ont accès à ce secteur et en font usage. Dans le cas des stations terriennes de navire et d'aéronef, les critères doivent être suffisamment précis pour que les autorités nationales chargées de la délivrance des licences d'exploitation puissent les utiliser à leur gré, en vue de l'approbation par type;

h) il arrête les dispositions à prendre pour la consultation sur une base permanente d'organismes agréés par le Conseil comme représentant les propriétaires de navires, les exploitants d'aéronefs, le personnel maritime et aéronautique et d'autres usagers des télécommunications maritimes et aéronautiques;

Article 21 - *Inventions et renseignements techniques*

Les sous-paragraphes 2) *b)* et 7) *b)* (i) sont remplacés par le texte suivant:

2)

b) le droit de communiquer et de faire communiquer ces inventions et ces renseignements techniques aux Parties, aux Signataires et à toutes autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie, ainsi que le droit d'utiliser, d'autoriser ou de faire autoriser des Parties, des Signataires et de telles autres personnes à utiliser ces inventions et renseignements techniques sans redevance relativement au secteur spatial d'INMARSAT et à toute station terrienne à terre, de navire ou d'aéronef fonctionnant en liaison avec celui-ci.

7)

b) (i) sans redevance relativement au secteur spatial d'INMARSAT ou à toute autre station terrienne à terre, de navire ou d'aéronef fonctionnant en liaison avec celui-ci.

Article 27 - *Relations avec les autres organisations internationales*

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

L'Organisation collabore avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes qui traitent des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et de l'océan et ses institutions specialisées, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales, sur les questions d'intérêt commun. L'Organisation doit tenir compte notamment des normes internationales, règles, résolutions, procédures et recommandations pertinentes de l'Organisation maritime internationale ed de l'Organisation de l'Aviation civile internationale. L'Organisation respecte les dispositions pertinentes de la Convention internationale des télécommunications et les règles qui en découlent et tient compte, lors de la conception, de la mise au point, de la construction et de la mise en place du secteur spatial d'INMARSAT, ainsi que dans les procédures établies en vue de réglementer l'exploitation du secteur spatial d'INMARSAT et des stations terriennes, des résolutions, des recommandations et des procédures pertinentes adoptées par les organes de l'Union internationale des télécommunications.

Article 32 - *Signature et ratification*

Le paragraphe 3 de l'article 32 est remplacé par le texte suivant:

3) Lorsqu'il devient Partie à la présente Convention ou à tout moment après cette date, un Etat peut faire connaître, par notification écrite adressée au Dépositaire, quels sont les registres maritimes, les aéronefs relevant de son autorité et les stations terriennes à terre placées sous sa juridiction, auxquels la Convention s'applique.

Article 35 - *Dépositaire*

Le paragraphe 1 de l'article 35 est remplacé par le texte suivant:

1) Le Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale est le Dépositaire de la présente Convention.

AMENDEMENTS DE L'ACCORD D'EXPLOITATION RELATIF A L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS MARITIMES PAR SATELLITES (INMARSAT).

Article V - *Parts d'investissement*

Le paragraphe 2) de l'article V est remplacé par le texte suivant:

2) Pour la détermination des parts d'investissement, l'utilisation dans les deux sens est divisée en deux parts égales, une part correspondant au navire ou à l'aéronef et une part correspondant au territoire. La part correspondant au navire ou à l'aéronef dont provient le trafic ou à destination duquel il est effectué, est affectée au Signataire désigné par la Partie qui exerce son autorité sur le navire ou l'aéronef. La part correspondant au territoire du pays dont provient le trafic ou à destination duquel il est effectué est affectée au Signataire désigné par la Partie correspondant au territoire dont le trafic provient ou à destination duquel il est effectué. Toutefois, lorsque pour un Signataire donné, le rapport entre les parts correspondant au navire et à l'aéronef et les parts correspondant au territoire est supérieur à 20 : 1, ce Signataire se voit affecter, après en avoir fait la demande au Conseil, une utilisation équivalant à deux fois la part correspondant au territoire ou à une part d'investissement de 0,1 p. 100, si celle-ci est plus élevée. Aux fins du présent paragraphe, on considère comme des navires les structures exploitées en milieu marin pour lesquelles le Conseil a autorisé l'accès au secteur spatial d'INMARSAT.

Article XIV - *Approbation des stations terriennes*

Le paragraphe 2) de l'article XIV est remplacé par le texte suivant:

2) Toute demande d'approbation d'une telle station est soumise à l'Organisation par le Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle la station terrienne à terre est ou doit être située, ou par la Partie ou le

Signataire désigné par la Partie sous l'autorité de laquelle la station terrienne située sur un navire ou sur un aéronef ou sur une structure exploitée en milieu marin obtient sa licence ou, dans le cas de stations terriennes situées sur un territoire, un navire ou un aéronef ou une structure exploitée en milieu marin qui n'est pas sous la juridiction d'une Partie, par un organisme de télécommunications autorisé.

Article XIX - *Dépositaire*

Le paragraphe 1) de l'article XIX est remplacé par le texte suivant:

1) Le Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale est le Dépositaire du présent Accord.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI TELECOMUNICAZIONI MARITTIME VIA SATELLITE (INMARSAT).

Preambolo

Alla fine del Preambolo, è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

Affermando che il sistema marittimo a satelliti deve essere ugualmente esteso alle comunicazioni aeronautiche a vantaggio degli aerei di tutti i paesi,

Articolo 1

(Definizioni)

Alla fine dell'articolo 1, è aggiunto il seguente nuovo paragrafo *h)*:

h) il termine «aereo» indica ogni macchina in grado di sostenersi nell'atmosfera grazie alle reazioni dell'aria diverse dalle reazioni dell'aria sulla superficie della terra.

Articolo 3

(Finalità)

I paragrafi 1) e 2) dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti testi:

1) Finalità dell'Organizzazione è di porre in essere il settore spaziale necessario per migliorare le comunicazioni marittime e, nella misura del possibile, le comunicazioni aeronautiche, contribuendo in tal modo a migliorare le comunicazioni di soccorso e quelle per la salvaguardia della vita umana, le comunicazioni per i servizi relativi alla circolazione aerea, nonché l'efficacia e la gestione delle navi e degli aerei, i servizi di corrispondenza pubblica via mare e via aria e le possibilità di radiointercettazione.

2) L'Organizzazione mira a servire tutte le aree in cui esiste la necessità di comunicazioni marittime e aeronautiche.

Articolo 7

(Accesso al settore spaziale)

I paragrafi 1) e 2) dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti testi:

1) Il settore spaziale di INMARSAT è aperto all'uso da parte delle navi e degli aerei di tutte le nazioni alle condizioni che verranno fissate dal Consiglio. Nel fissare tali condizioni, il Consiglio non dovrà procedere a discriminazioni tra le navi e tra gli aerei per ragioni di nazionalità.

2) Il Consiglio potrà, in casi particolari, autorizzare l'accesso al settore spaziale INMARSAT di stazioni terrestri situate su strutture operanti nell'ambiente marino, diverse dalle navi, a condizione che l'utilizzazione di tali stazioni terrestri non ostacoli in modo sensibile l'erogazione di servizi alle navi ed agli aerei.

Articolo 8

(Altri settori spaziali)

Il paragrafo 1) dell'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

1) Le Parti notificano all'Organizzazione, ove occorra, che esse si propongono o che una persona dipendente dalla loro giurisdizione si propone di adottare disposizioni per utilizzare o attuare, singolarmente o congiuntamente, installazioni di un settore spaziale distinto per rispondere ad alcuni o a tutti gli obiettivi marittimi del settore spaziale di INMARSAT, al fine di garantirne la compatibilità sul piano tecnico con il sistema di INMARSAT e di evitare che questo subisca notevoli danni economici.

Articolo 12

(Assemblea - Funzioni)

Il sottoparagrafo 1) *c)* dell'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

c) essa autorizza, su raccomandazione del Consiglio, la messa in funzione di impianti addizionali del settore spaziale, il cui scopo speciale o primario sia quello di assicurare servizi di intercettazione radio, di soccorso o di sicurezza. Tuttavia, gli impianti del settore spaziale destinati a fornire servizi di corrispondenza pubblica via mare e via aria possono essere utilizzati senza questa autorizzazione per le telecomunicazioni a fini di soccorso, di sicurezza e di intercettazione radio;

Art. 15

(Consiglio - Funzioni)

I paragrafi *a)*, *c)* e *h)* dell'articolo 15 sono sostituiti dai seguenti testi:

a) determinazione delle esigenze relative alle telecomunicazioni marittime e aeronautiche via satellite e adozione delle politiche, dei piani, dei programmi, delle procedure e delle misure relative alla progettazione, messa

a punto, costruzione, impianto, acquisizione mediante acquisto o affitto, sfruttamento, mantenimento e utilizzo del settore spaziale INMARSAT, incluse le stipule dei contratti al fine di assicurare tutti i necessari servizi di lancio per rispondere a tali esigenze;

c) adozione di criteri e procedure di approvazione di stazioni terrestri su terraferma, navi, aerei e strutture in ambiente marino che devono avere accesso al settore spaziale INMARSAT nonché di verifica e di sorveglianza del funzionamento di stazioni terrestri aventi accesso a tale settore e che ne facciano uso. Nel caso di stazioni terrestri su navi e su aerei, i criteri debbono essere abbastanza precisi da consentirne l'uso discrezionale da parte delle autorità nazionali incaricate della concessione delle licenze di utilizzazione, in vista dell'approvazione per tipo;

h) determinazione delle disposizioni da adottare per la consultazione su base permanente di organismi riconosciuti dal Consiglio come rappresentanti i proprietari delle navi, i gestori degli aerei, il personale marittimo e aeronautico e altri utenti delle telecomunicazioni marittime e aeronautiche;

Articolo 21

(Invenzioni e informazioni tecniche)

I sottoparagrafi 2) *b)* e 7) *b)* (i) sono sostituiti dai seguenti testi:

2)

b) il diritto di comunicare e di far comunicare tali invenzioni e tali informazioni tecniche alle Parti, ai firmatari e a ogni altra persona dipendente dalla giurisdizione di una Parte, nonché il diritto di utilizzare, autorizzare o di fare autorizzare Parti, firmatari o tali altre persone ad utilizzare dette invenzioni e informazioni tecniche a titolo gratuito relativamente al settore spaziale INMARSAT e a ogni altra stazione terrestre su terraferma, su navi o aerei funzionanti in collegamento con tale settore.

7)

b) i) a titolo gratuito relativamente al settore spaziale di INMARSAT o a ogni altra stazione terrestre su terraferma, su nave o aereo funzionante in collegamento con tale settore;

Articolo 27

(Relazioni con le altre organizzazioni internazionali)

L'articolo 27 è sostituito dal seguente testo:

L'Organizzazione collaborerà con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, con gli organi di essa che si occupano dell'utilizzazione pacifica dello spazio extra-atmosferico e dell'oceano e con le sue istituzioni specializzate, nonché con altre organizzazioni internazionali sulle questioni di interesse comune. L'Organizzazione dovrà tener conto particolarmente delle norme internazionali, regole, risoluzioni, procedure e raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile. L'Organizzazione rispetterà le disposizioni pertinenti della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e i regolamenti che ne derivano e terrà conto, al momento della progettazione, della messa a punto, della costruzione e della messa in opera del settore spaziale INMARSAT, nonché nelle procedure stabilite per regolamentare lo sfruttamento del settore spaziale INMARSAT e delle stazioni terrestri, delle risoluzioni, delle raccomandazioni e delle procedure pertinenti adottate dagli organi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

Articolo 32

(Firma e ratifica)

Il paragrafo 3 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente testo:

3) Allorché diviene Parte della presente Convenzione o in qualsiasi momento dopo tale data, uno Stato può far conoscere, mediante notifica scritta indirizzata al Depositario, gli aerei dipendenti dalla sua autorità e le stazioni terrestri su terraferma sotto la sua giurisdizione cui si applicherà la convenzione.

Articolo 35

(Depositario)

Il paragrafo 1) dell'articolo 35 è sostituito dal seguente testo:

1) Il Segretario generale dell'Organizzazione internazionale marittima è il Depositario della presente convenzione.

EMENDAMENTO ALL'ACCORDO OPERATIVO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI TELECOMUNICAZIONI MARITTIME VIA SATELLITE (INMARSAT).

Articolo V

(Quote d'investimento)

Il paragrafo 2) dell'articolo V è sostituito dal seguente testo:

2) Per la determinazione delle quote di investimento, l'utilizzazione nei due sensi sarà divisa in parti uguali, una corrispondente alla nave o all'aereo e una parte corrispondente al territorio. La parte corrispondente alla nave o all'aereo da cui proviene o è destinato il traffico è attribuita al Firmatario designato dalla Parte che esercita la sua autorità sulla nave o sull'aereo. La parte corrispondente al territorio del paese dal quale proviene o al quale è destinato il traffico verrà attribuita al Firmatario designato dalla Parte corrispondente al territorio dal quale proviene o al quale il traffico è destinato. Tuttavia, quando per un dato Firmatario, il rapporto fra le parti corrispondenti alla nave e all'aereo e le parti corrispondenti al territorio è superiore a 20 : 1, a tale Firmatario sarà attribuita, dopo che ne avrà fatto

domanda al Consiglio, una quota di utilizzazione equivalente a due volte la parte corrispondente al territorio o a una quota d'investimento dello 0,1% se questa è più elevata. Ai fini del presente paragrafo si considerano navi le strutture utilizzate nell'ambiente marino per le quali il Consiglio ha autorizzato l'accesso al settore spaziale INMARSAT.

Articolo XIV

(Approvazione delle stazioni terrestri)

Il paragrafo 2) dell'articolo XIV è sostituito dal seguente testo:

2) Ogni richiesta di approvazione di tali stazioni è sottoposta all'Organizzazione dal Firmatario designato dalla Parte sul territorio della quale la stazione terrestre su terraferma è o sarà situata, o dalla Parte o dal Firmatario designato dalla Parte sotto l'autorità della quale la stazione terrestre situata su una nave o su un aereo o su una struttura operante in ambiente marino ottiene la licenza o, nel caso di stazioni terrestri situate su un territorio, una nave o un aereo o una struttura operante in ambiente marino che non sia sotto la giurisdizione di una Parte, da un organismo di telecomunicazioni autorizzato.

Articolo XIX

(Depositario)

Il paragrafo 1) dell'articolo XIX è sostituito dal seguente testo:

1) Il Segretario generale dell'Organizzazione internazionale marittima è il Depositario del presente Accordo.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1 del decreto:

— Il testo dell'art. 34, comma 2, della convenzione indicata nel presente articolo, alla quale è stata data esecuzione con D.P.R. n. 263/1979 (ratificata in data 10 luglio 1979 ed entrata in vigore il 16 luglio 1979), è il seguente:

«2) Ove venga adottato dall'assemblea, l'emendamento entrerà in vigore centoventi giorni dopo il ricevimento che parte del Depositario della notifica di accettazione di tale emendamento da parte dei due terzi degli Stati che alla data della sua adozione da parte dell'assemblea, erano Parti e rappresentavano almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Quando entra in vigore, l'emendamento diviene vincolante per tutte le Parti e per tutti i Firmatari, ivi inclusi coloro che non l'hanno accettato».

— Il testo del comma 2 dell'art. XVIII dell'accordo operativo indicato nel presente articolo, al quale è stata data esecuzione con D.P.R. n. 263/1979 (ratificato in data 10 luglio 1979 ed entrato in vigore il 16 luglio 1979), è il seguente:

«2) Se sarà stato adottato dall'assemblea dopo essere stato approvato dal consiglio, l'emendamento entrerà in vigore centoventi giorni dopo che il Depositario avrà ricevuto la notifica dell'approvazione di tale emendamento da parte dei due terzi dei Firmatari che alla data della sua adozione da parte dell'assemblea, avevano la qualità di Firmatari e rappresentavano almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Solamente la Parte interessata è abilitata a notificare la approvazione di un emendamento al Depositario. Tale notifica equivarrà ad accettazione dell'emendamento dalla detta Parte. Dal momento dell'entrata in vigore, l'emendamento diverrà vincolante per tutti i Firmatari, compresi coloro che non l'hanno accettato».

89G0299

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 25 maggio 1989.

Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45;

Visto l'art. 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45, che affida al Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro della sanità, il compito di individuare le frazioni dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonché le eventuali ulteriori categorie che abbisognano di particolari sistemi di smaltimento;

Rilevata al necessità di rendere uniformi i sistemi di smaltimento per corrispondenti categorie di rifiuti, provenienti da diverse tipologie di strutture sanitarie;

Viste le risultanze delle attività della apposita commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità in data 21 marzo 1989;

Viste le risultanze delle audizioni effettuate con i rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici, dell'Ordine nazionale dei biologi e dell'ordine provinciale dei veterinari, nonché con l'Associazione italiana patologi clinici e con i direttori sanitari di alcune strutture ospedaliere;

Decreta:

Art. 1.

1. I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie elencati nell'allegato 1 al presente decreto, purché non tossici e nocivi, sono assoggettati alle norme previste per lo smaltimento dei rifiuti urbani ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive disposizioni modificative ed applicative.

2. Su ogni contenitore dei rifiuti di cui sopra sarà saldamente apposta in modo chiaramente visibile e indelebile l'indicazione della struttura sanitaria di provenienza e la dicitura «rifiuti di origine sanitaria assimilabili agli urbani». Sui contenitori dei rifiuti sterilizzati è anche indicato il numero progressivo di identificazione di cui al comma 3.

3. Ogni trattamento di sterilizzazione dovrà essere certificato dal direttore o responsabile sanitario della struttura interessata e riportato su apposito registro con fogli numerati e vidimati dal quale risulti, unitamente al numero di identificazione, la quantità e tipologia dei rifiuti sterilizzati nonché la data del trattamento.

4. L'efficacia della sterilizzazione dovrà essere verificata almeno trimestralmente, attraverso esami di laboratorio, dalla stessa struttura sanitaria o da un laboratorio dei servizi e presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi. I risultati dei controlli e la documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell'impianto e/o della taratura degli strumenti di controllo dovranno essere conservati unitamente ai registri di cui al comma 3 ed esibiti su richiesta delle competenti autorità.

Art. 2.

1. Le categorie di rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie che necessitano di particolari sistemi di smaltimento, eventualmente previa raccolta differenziata, sono riportate, unitamente alle indicazioni della modalità di smaltimento nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 3.

1. Alle tipologie di rifiuti non espressamente previste dal presente decreto che, pur provenienti dalle strutture sanitarie, non derivano da svolgimento dalle attività sanitarie, si applicano le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1989

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

ALLEGATO 1

ELENCO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

1. Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti.

2. Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che, (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive.

3. Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti a attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.

4. Campioni di urine, feci e sangue previa disinfezione.

5. Tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi dei precedenti punti 2 e 3, ma compresi nelle tipologie previste dal presente decreto, purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

ALLEGATO 2

CATEGORIE DI RIFIUTI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARI SISTEMI DI SMALTIMENTO

Categoria	Smaltimento
1. Farmaci scaduti.	Termodistruzione
2. Animali provenienti da laboratori e studi medici veterinari	Termodistruzione
3. Contenitori in vetro di farmaci e di soluzioni per infusione	Recupero o smaltimento in discarica di prima categoria previa disinfezione o sterilizzazione ove necessario
4. Materiale metallico non ingombrante	Recupero o smaltimento in discarica di prima categoria previa disinfezione o sterilizzazione ove necessario
5. Materiali ingombranti	Recupero o smaltimento in discarica di prima categoria previa disinfezione o sterilizzazione ove necessario
6. Parti anatomiche escluse quelle di cui al successivo punto 7	Forno crematorio cimiteriale o inumazione
7. Denti e parti non riconoscibili	Inceneritore
8. Materiali inerti provenienti da attività edilizia nonché gessi ortopedici	Discarica di seconda categoria tipo A
9. Materiali provenienti da attività di giardinaggio	Discarica di prima categoria

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 915/1982 reca: «Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi».

— Il D.L. n. 527/1988 reca: «Disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali».

— Il testo del comma 2-*quater* dell'art. 1 del D.L. n. 527/1988 è il seguente:

«2-*quater*. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanità, individua le frazioni dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonché le eventuali ulteriori categorie che abbisognano di particolari sistemi di smaltimento».

Note all'art. 1:

— Per l'argomento del D.P.R. n. 915/1982, si veda la precedente nota alle premesse.

— L'art. 22 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 22 (*Presidi e servizi multizonali di prevenzione*). — La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a domicilio:

a) individua le unità sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;

c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unità sanitaria locale.

I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, secondo le modalità di cui all'art. 18».

89A2579

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 maggio 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 16 febbraio 1988 concernente i criteri di individuazione ed un elenco degli autoservizi internazionali aventi titolo al contributo finanziario previsto dalla legge 13 dicembre 1986, n. 877, recante interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 877;

Sentito il parere della commissione prevista dall'art. 4 della stessa legge;

Considerato che per errore materiale nell'elenco di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1988, n. 83, non è stato menzionato l'autoservizio internazionale a carattere frontaliero Pallanza-Locarno;

Decreta:

Art. 1.

Nell'elenco di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 16 febbraio 1988, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 21 febbraio 1988, è inserito l'autoservizio internazionale a carattere frontaliero:

Pallanza-Locarno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1989

Il Ministro: SANTUZ

89A2596

DECRETO 8 giugno 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 16 febbraio 1988 concernente i criteri di individuazione ed un elenco degli autoservizi internazionali aventi titolo al contributo finanziario previsto dalla legge 13 dicembre 1986, n. 877, recante interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 877;

Sentito il parere della commissione prevista dall'art. 4 della stessa legge;

Considerato che per errore materiale nell'elenco di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1988, n. 83, non è stato menzionato l'autoservizio internazionale a carattere frontaliero Livigno-Ospizio Bernina-Diavolezza;

Decreta:

Art. 1.

Nell'elenco di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 16 febbraio 1988, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 21 febbraio 1988, è inserito l'autoservizio internazionale a carattere frontaliero:

Livigno-Ospizio Bernina-Diavolezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1989

Il Ministro: SANTUZ

89A2597

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1° giugno 1989.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari del distretto di Roma.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della corte di appello di Roma, in data 23 febbraio e 3 aprile 1989, dalle quali risulta che gli uffici degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari presso gli uffici specificati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari presso gli uffici qui di seguito specificati, nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tali uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni medesimi o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

ufficio unico presso il tribunale di Civitavecchia: giorni 20, 28 e 29 dicembre 1988;

ufficio unico presso il tribunale di Frosinone: giorni 20, 28 e 29 dicembre 1988;

ufficio unico presso il tribunale di Latina ed uffici del circondario: giorni 20, 28 e 29 dicembre 1988;

ufficio unico presso il tribunale di Viterbo ed uffici del circondario: giorni 20, 28 e 29 dicembre 1988;

pretura di Bracciano: giorni 20, 28 e 29 dicembre 1988;

pretura di Palestrina: giorni 20, 28 e 29 dicembre 1988;

pretura di Palombara Sabina: giorno 20 dicembre 1988;

pretura di Tivoli: giorni 20, 28 e 29 dicembre 1988;

pretura di Albano Laziale: giorni 20, 28 e 29 dicembre 1988.

Roma, addì 1° giugno 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A2580

DECRETO 2 giugno 1989.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del tribunale di Bergamo e delle preture di Bergamo e Treviglio.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Brescia in data 21 aprile 1989, dalla quale risulta che il tribunale di Bergamo e le preture di Bergamo e Treviglio non sono stati in grado di funzionare il giorno 5 aprile 1989 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Bergamo e delle preture di Bergamo e Treviglio il giorno 5 aprile 1989, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopraindicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A2581

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 giugno 1989.

Proroga al decreto ministeriale 9 maggio 1988 concernente l'autorizzazione alla visita sanitaria in via continuativa a titolo temporaneo e sperimentale dei prodotti di origine animale in importazione con esclusione di carni e animali vivi fatta eccezione per quelli d'affezione di piccola taglia, selvaggina a seguito di cacciatori e per prodotti di origine animale conservati in scatola.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1988;

Ritenute valide le argomentazioni di ordine economico commerciale addotte dagli enti ed organizzazioni interessati a sostegno della opportunità che venga concessa una proroga all'autorizzazione alla visita sanitaria presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari;

Ritenuto tuttavia necessario, allo scopo di acquisire sulla questione ulteriori elementi di giudizio, di stabilire un altro periodo sperimentale di mesi ventiquattro;

Vista la nota n. 99/04/*bis* del 14 aprile 1989 con la quale il direttore dell'ufficio veterinario di confine di Gorizia esprime parere favorevole all'estensione dell'autorizzazione per la visita agli animali d'affezione di piccola taglia, alla selvaggina a seguito di cacciatori e ai prodotti conservati in scatola;

Decreta:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è autorizzata in via continuativa ed a titolo sperimentale, per un periodo di mesi ventiquattro, presso l'aeroporto Ronchi dei Legionari la visita sanitaria sui prodotti di origine animale in importazione con esclusione delle carni e degli animali vivi.

È consentita, altresì, la visita sanitaria su animali d'affezione di piccola taglia, selvaggina a seguito di cacciatori e prodotti di origine animale conservati in scatola.

Art. 2.

Salvo ogni ulteriore diversa determinazione l'esecuzione della visita sanitaria di cui al precedente art. 1, è affidata all'ufficio veterinario di confine di Gorizia competente territorialmente.

Art. 3.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A2616

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili alla data del 29 maggio 1989, riguardante il personale docente di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione è pubblicato il 10 giugno 1989 l'elenco delle sedi disponibili alla data del 29 maggio 1989 — tenuto conto che non sono pervenute richieste di trasferimento di personale già in servizio all'estero per l'anno scolastico 1989-90 — riguardante il personale docente di ruolo dello Stato da destinare nelle scuole italiane all'estero, nelle scuole straniere e nelle sezioni italiane delle scuole europee in qualità di docenti di educazione artistica nelle scuole secondarie di primo grado (codice funzione 009-*quater*).

89A2572

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Soppressione dell'ufficio di conciliazione nella frazione Marchesa del comune di Boscoreale

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1989, registro n. 26 Giustizia, foglio n. 173, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, è stato soppresso l'ufficio di conciliazione nella frazione Marchesa del comune di Boscoreale.

89A2583

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali 19 maggio 1989 sono state conferite le seguenti decorazioni al merito dell'Esercito:

Croci di bronzo

Mar. capo CC Pasquale Pandolfi, nato a Roma il 18 giugno 1952. — Addetto ad organismo operativo della Capitale particolarmente impegnato nella lotta al terrorismo organizzato, già distintosi in importanti operazioni di servizio, dando prova di ardimento, spiccata professionalità e sprezzo del pericolo, partecipava attivamente a complesse e rischiose investigazioni contro pericoloso gruppo eversivo, responsabile di efferati crimini, conclusesi con la disarticolazione dello stesso mediante l'arresto di ventuno terroristi, elementi di spicco dell'organizzazione, la neutralizzazione di cinque covi ed il recupero di ingente quantitativo di armi, munizioni, esplosivo ed importantissimo materiale documentale. — Roma e provincia, gennaio-settembre 1988.

App.to CC Emilio Mariorenzi, nato a Pontecorvo (Frosinone) il 16 luglio 1956. — Addetto ad organismo operativo della Capitale particolarmente impegnato nella lotta al terrorismo organizzato, già distintosi in importanti operazioni di servizio, dando prova di ardimento, spiccata professionalità e sprezzo del pericolo, partecipava attivamente a complesse e rischiose investigazioni contro pericoloso gruppo eversivo, responsabile di efferati crimini, conclusesi con la disarticolazione dello stesso mediante l'arresto di ventuno terroristi, elementi di spicco dell'organizzazione, la neutralizzazione di cinque covi ed il recupero di ingente quantitativo di armi, munizioni, esplosivo ed importantissimo materiale documentale. — Roma e provincia, gennaio-settembre 1988.

89A2584

Ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1989, registro n. 10 Difesa, foglio n. 283, è stata conferita la croce al valor militare a Carboni Giuliano, nato a Montemarciano (Ancona) il 20 luglio 1922, con la seguente motivazione: «Motociclista di Comando Tappa in particolari e difficili condizioni, sempre volontariamente si offriva per portare ordini in zone battute da bande ribelli. In ogni occasione dimostrava coraggio, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo». — Balcania (Grecia) 19 novembre-10 dicembre 1942.

89A2585

Concessione della bandiera d'istituto militare al reparto tecnico addestrativo TLC/AV dell'Aeronautica militare, in Pratica di Mare.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1989, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1989, registro n. 21 Difesa, foglio n. 354, è stata concessa la bandiera d'istituto militare al reparto tecnico addestrativo TLC/AV dell'Aeronautica militare, con sede a Pratica di Mare.

89A2543

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla forma giuridica della società «Istituto fiduciario ligure piemontese - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Acqui Terme.

Con decreto interministeriale 5 giugno 1989 il decreto interministeriale 14 novembre 1986, con il quale la società «Istituto fiduciario ligure piemontese - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede in Acqui Terme (Alessandria), è stata confermata nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica della società, variata da S.r.l. a S.p.a.

89A2605

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 5

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 Mod. 241 D.P. — Data: 4 settembre 1986. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Gargià Giulio, nato a Napoli il 28 agosto 1938. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

89A2606

N. 110

Corso dei cambi dell'8 giugno 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1437,800	1437,800	1437,80	1437.800	1437.800	1437.80	1437,800	1437,800	1437.800	1437,80
Marco germanico	729.100	729.100	729 —	729,100	729,100	729.100	729,050	729,100	729,100	729,10
Franco francese	214.730	214,730	214,90	214.730	214,730	214.73	214.740	214.730	214.730	214.73
Fiorino olandese	647,100	647,100	647,30	647,100	647,100	647,100	647.100	647.100	647.100	647,10
Franco belga	34.802	34,802	34,78	34,802	34,802	34,802	34.801	34,802	34,802	34,80
Lira sterlina	2263.850	2263,850	2264 —	2263,850	2263,850	2263,85	2263,850	2263.850	2263.850	2263,85
Lira irlandese	1948 —	1948 —	1947 —	1948 —	1948 —	1948 —	1947,500	1948 —	1948 —	—
Corona danese	187.230	187.230	187,25	187,230	187,230	187.23	187,230	187,230	187,230	187.23
Dracma	8.475	8,475	8,48	8,475	—	—	8.475	8.475	8,475	—
E.C.U.	1511.200	1511,200	1509.75	1511,200	1511,200	1511,20	1511,400	1511.200	1511,200	1511.20
Dollaro canadese	1200,500	1200,500	1195 —	1200,500	1200,500	1200,50	1200 —	1200.500	1200,500	1200,50
Yen giapponese	10.053	10.053	10,04	10.053	10,053	10,05	10.057	10.053	10.053	10,05
Franco svizzero	841.150	841,150	840,50	841.150	841,150	241.15	841.200	841.150	841.150	841,15
Scellino austriaco	103,545	103.545	103,50	103,545	103,545	103.54	103.550	103.545	103,545	103.54
Corona norvegese	201,010	201.010	200,75	201,010	201,010	201,01	201,050	201,010	201.010	201,01
Corona svedese	216.070	216,070	215,75	216,070	216.070	216.07	216.100	216.070	216.070	216.07
FIM	326,450	326,450	326 —	326.450	326,450	326.45	326.450	326,450	326.450	—
Escudo portoghese	8.739	8.739	8,70	8,739	8,739	8.739	8.740	8.739	8.739	8.73
Peseta spagnola	11.240	11.240	11,25	11,240	11,240	11,24	11,239	11.240	11.240	11.24
Dollaro australiano	1081,100	1081,100	1084 —	1081,100	1081,100	1081,100	1082.500	1081.100	1081,100	1081.10

Media dei titoli dell'8 giugno 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,525
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	99,950
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,425
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,375
» » » 22- 6-1987/91	87,175
» » » 18- 3-1987/94	70,925
» » » 21- 4-1987/94	70,875
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	97,875
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,725
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,575
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	88,050
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,625
» » » » 16- 8-1985/90	99,425
» » » » 18- 9-1985/90	99,375
» » » » 18-10-1985/90	99,375
» » » » 1-11-1983/90	101,125
» » » » 18-11-1985/90	99,725
» » » » 1-12-1983/90	101,350
» » » » 18-12-1985/90	99,650

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,100
» » » »	17- 1-1986/91	99,350
» » » »	1- 2-1984/91	100,925
» » » »	18- 2-1986/91	99,150
» » » »	1- 3-1984/91	100,250
» » » »	18- 3-1986/91	99,200
» » » »	1- 4-1984/91	100,200
» » » »	1- 5-1984/91	100,400
» » » »	1- 6-1984/91	100,700
» » » »	1- 7-1984/91	100,050
» » » »	1- 8-1984/91	99,825
» » » »	1- 9-1984/91	99,775
» » » »	1-10-1984/91	99,750
» » » »	1-11-1984/91	100,025
» » » »	1-12-1984/91	99,825
» » » »	1- 1-1985/92	98,475
» » » »	1- 2-1985/92	97,400
» » » »	18- 4-1986/92	97,425
» » » »	19- 5-1986/92	97,125
» » » »	20- 7-1987/92	97,550
» » » »	19- 8-1987/92	97,475
» » » »	1-11-1987/92	97,425
» » » »	1-12-1987/92	97,775
» » » »	18- 6-1986/93	95,500
» » » »	17- 7-1986/93	95,425
» » » »	19- 8-1986/93	95,050
» » » »	18- 9-1986/93	95,100
» » » »	20-10-1986/93	95,250
» » » »	19-12-1986/93	95,675
» » » »	18-11-1987/93	95,475
» » » »	1- 1-1988/93	97,125
» » » »	1- 2-1988/93	96,875
» » » »	1- 3-1988/93	96,850
» » » »	1- 4-1988/93	97,175
» » » »	1- 5-1988/93	98,100
» » » »	1- 6-1988/93	98,575
» » » »	1- 7-1988/93	98,200
» » » »	1- 8-1988/93	97,875
» » » »	1- 9-1988/93	97,400
» » » »	1-10-1988/93	97,250
» » » »	1-11-1988/93	97,900
» » » »	1-10-1987/94	96 —
» » » »	1- 2-1985/95	95,250
» » » »	1- 3-1985/95	92,400
» » » »	1- 4-1985/95	92,350
» » » »	1- 5-1985/95	93,100
» » » »	1- 6-1985/95	93,675
» » » »	1- 7-1985/95	94,300
» » » »	1- 8-1985/95	93,500
» » » »	1- 9-1985/95	93,150
» » » »	1-10-1985/95	93,025
» » » »	1-11-1985/95	93,025
» » » »	1-12-1985/95	93,625
» » » »	1- 1-1986/96	93,375
» » » »	1- 1-1986/96 II	93,375
» » » »	1- 2-1986/96	93,375
» » » »	1- 3-1986/96	92,875
» » » »	1- 4-1986/96	92,875
» » » »	1- 5-1986/96	93,475
» » » »	1- 6-1986/96	94,350
» » » »	1- 7-1986/96	94,100
» » » »	1- 8-1986/96	92,925
» » » »	1- 9-1986/96	92,700
» » » »	1-10-1986/96	92,625
» » » »	1-11-1986/96	92,825
» » » »	1-12-1986/96	93 —
» » » »	1- 1-1987/97	93 —
» » » »	1- 2-1987/97	92,425
» » » »	18- 2-1987/97	92,625
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,300
» » » »	1- 4-1987/97	92,500
» » » »	1- 5-1987/97	93,325
» » » »	1- 6-1987/97	94,175
» » » »	1- 7-1987/97	93,575
» » » »	1- 8-1987/97	93,225
» » » »	1- 9-1987/97	95,225

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,025
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,975
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,800
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,050
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,500
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,875
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,125
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,725
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,350
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,700
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,850
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,750
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,250
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,850
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,750
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,775
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,250
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,525
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,625
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,775
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,075
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,850
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,675
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,875
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,775
» » »	9,25%	1- 9-1990	98 —
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,725
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,950
» » »	9,25%	1-10-1990	96,925
» » »	11,50%	1-10-1990	99,900
» » »	11,50%	1-10-1990 B	93,825
» » »	9,25%	1-11-1990	96,875
» » »	11,50%	1-11-1990	96,925
» » »	9,25%	1-12-1990	96,925
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,225
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,625
» » »	9,25%	1- 2-1992	95,500
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,825
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,650
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,975
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,300
» » »	9,15%	1- 5-1992	95,175
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,125
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,375
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,375
» » »	11,50%	1- 7-1992	96 —
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,750
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,700
» » »	12,50%	1-10-1992	97,700
» » »	12,50%	1-11-1993	97,100
» » »	12,50%	1-11-1993 II	97,250

Titolo	Emissione	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,725
» » » »	1983/90 11,50%	101,750
» » » »	1984/91 11,25%	102,750
» » » »	1987/91 8,75%	97,125
» » » »	1984/92 10,50%	101,850
» » » »	1985/93 9,60%	99,650
» » » »	1985/93 9,75%	99,950
» » » »	1985/93 9,00%	97,575
» » » »	1985/93 8,75%	96,675
» » » »	1986/94 8,75%	97,075
» » » »	1986/94 6,90%	89,750
» » » »	1987/94 7,75%	90,900
» » » »	26-4-1988/92 8,50%	90,750
» » » »	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	95,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M03J69

N. 111

Corso dei cambi del 9 giugno 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1448.200	1448,200	1448,50	1448.200	1448.200	1448,20	1449 —	1448.200	1448,200	1448,20
Marco germanico.	727.020	727,020	727.50	727,020	727,020	727,02	727,240	727,020	727,020	727.02
Franco francese.	214,450	214.450	214.70	214.450	214,450	214.45	214,400	214.450	214.450	214.45
Fiorino olandese	646,120	646,120	646,25	646,120	646,120	646,12	645,900	646.120	646,120	646,12
Franco belga	34.758	34.758	34,785	34,758	34.758	34,758	34.740	34,758	34.758	34.75
Lira sterlina.	2262.900	2262.900	2262 —	2262.900	2262,900	2262.90	2263,260	2262.900	2262,900	2262.90
Lira irlandese	1946,600	1946,600	1947 —	1946,600	1946,600	1946.60	1946.900	1946.600	1946.600	—
Corona danese	187,050	187.050	187.25	187.050	187.050	187.05	186.990	187,050	187.050	187.05
Dracma	8,476	8,476	8,48	8.476	—	—	8,476	8,476	8.476	—
E.C.U.	1509 —	1509 —	1509,75	1509 —	1509 —	1509 —	1508.750	1509 —	1509 —	1509 —
Dollaro canadese	1209 —	1209 —	1210 —	1209 —	1209 —	1209 —	1210,600	1209 —	1209 —	1209 —
Yen giapponese.	9,986	9.986	9,96	9.986	9.986	9.986	9.984	9,986	9,986	9.98
Franco svizzero.	839,050	839,050	838,75	839,050	839,050	839.05	839.500	839,050	839.050	839.05
Scellino austriaco.	103,299	103.299	103,50	103.299	103.299	103,299	103,370	103.299	103.299	103.29
Corona norvegese.	200,950	200.950	201 —	200,950	200.950	200,95	201 —	200.950	200,950	200.95
Corona svedese.	215,750	215,750	216,25	215,750	215.750	215,75	215.750	215,750	215.750	215.75
FIM	326,500	326.500	326 —	326.500	326.500	326.50	326,200	326,500	326.500	—
Escudo portoghese	8.721	8.721	8.72	8,721	8.721	8.721	8.736	8.721	8.721	8,72
Peseta spagnola.	11,230	11,230	11.23	11.230	11.230	11.23	11.220	11.230	11.230	11.23
Dollaro australiano.	1083 —	1083 —	1084 —	1083 —	1083 —	1083 —	1083.500	1083 —	1083 —	1083 —

Media dei titoli del 9 giugno 1989

Titolo	
Rendita 5% 1935	70,525
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90.	100 —
» 9% » » 1976-91	99,950
» 10% » » 1977-92.	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,425
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,375
» » » 22- 6-1987/91	87,175
» » » 18- 3-1987/94	70,925
» » » 21- 4-1987/94	70,875
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	97,875
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,725
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,575
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	88,050
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,675
» » » » 16- 8-1985/90	99,425
» » » » 18- 9-1985/90	99,350
» » » » 18-10-1985/90	99,375
» » » » 1-11-1983/90	101,225
» » » » 18-11-1985/90	99,675
» » » » 1-12-1983/90	101,350
» » » » 18-12-1985/90	99,625

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 1-1984/91	101,100
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,300
»	»	»	»	1- 2-1984/91	100,900
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,200
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,225
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,250
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,175
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,425
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,700
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,075
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,800
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,750
»	»	»	»	1-10-1984/91	99,725
»	»	»	»	1-11-1984/91	100—
»	»	»	»	1-12-1984/91	99,875
»	»	»	»	1- 1-1985/92	98,500
»	»	»	»	1- 2-1985/92	97,400
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,700
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97,200
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,550
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97,525
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,400
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,775
»	»	»	»	18- 6-1986/93	95,575
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,650
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,050
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,075
»	»	»	»	20-10-1986/93	95,225
»	»	»	»	19-12-1986/93	95,450
»	»	»	»	18-11-1987/93	95,700
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,100
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,875
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,825
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,225
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,075
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,575
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,200
»	»	»	»	1- 8-1988/93	97,850
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,425
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,300
»	»	»	»	1-11-1988/93	97,925
»	»	»	»	1-10-1987/94	95,975
»	»	»	»	1- 2-1985/95	95,200
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,500
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,450
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,075
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,675
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94,400
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,525
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,150
»	»	»	»	1-10-1985/95	93,050
»	»	»	»	1-11-1985/95	93,075
»	»	»	»	1-12-1985/95	93,700
»	»	»	»	1- 1-1986/96	93,325
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	97,325
»	»	»	»	1- 2-1986/96	93,350
»	»	»	»	1- 3-1986/96	92,875
»	»	»	»	1- 4-1986/96	92,875
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,475
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,375
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94,175
»	»	»	»	1- 8-1986/96	92,950
»	»	»	»	1- 9-1986/96	92,700
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,725
»	»	»	»	1-11-1986/96	92,900
»	»	»	»	1-12-1986/96	93—
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,025
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,475
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,800

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 3-1987/97	93,400
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,650
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,325
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,175
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,575
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,225
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,225
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	101,075
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	98,850
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	101,075
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,625
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	98,900
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	101,175
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,750
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	98,450
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,775
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,900
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,775
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	98,350
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,875
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,775
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,825
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	98,325
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,575
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,725
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,850
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,150
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,925
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,675
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	98,875
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,950
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,075
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,725
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,025
»	»	»	9,25%	1-10-1990	97,025
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,175
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	98,875
»	»	»	9,25%	1-11-1990	97,100
»	»	»	11,50%	1-11-1990	97—
»	»	»	9,25%	1-12-1990	96,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	102,225
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	93,650
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,675
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,500
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,825
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,625
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,275
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,975
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,350
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	95,175
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,375
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,175
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,700
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,800
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,775
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,250
»	»	»	12,50%	1-11-1993 II	97,375
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,775
»	»	»	»	1983/90 11,50%	101,975
»	»	»	»	1984/91 11,25%	102,600
»	»	»	»	1987/91 8,75%	97,125
»	»	»	»	1984/92 10,50%	101,875
»	»	»	»	1985/93 9,60%	99,750
»	»	»	»	1985/93 9,75%	99,975
»	»	»	»	1985/93 9,00%	97,825
»	»	»	»	1985/93 8,75%	96,625
»	»	»	»	1986/94 8,75%	96,750
»	»	»	»	1986/94 6,90%	89,625
»	»	»	»	1987/94 7,75%	90,900
»	»	»	»	26-4-1988/92 8,50%	95,800
»	»	»	»	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	95,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M09069

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita	
		Italia	*Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***